

## **TI\_GERICHTE 12.2006.15 vom 7. Februar 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2006.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.15)

FR: TI\_GERICHTE 12.2006.15 du 7 février 2007

IT: TI\_GERICHTE 12.2006.15 del 7 febbraio 2007

### **Regeste**

contratto di lavoro - ore supplementari - mancata compensazione delle ore nel termine concordato

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Nel caso di specie, a prescindere dalla necessità per la banca delle ore straordinarie effettuate dall'istante - per altro confermata in sede testimoniale dall'allora segretaria di direzione della convenuta D\_\_\_\_\_ (della cui attendibilità non vi è assolutamente motivo di dubitare, nonostante il contrario avviso della convenuta) -, è incontestabile che la convenuta, pur non avendo mai formalmente ordinato a quest'ultimo di effettuare ore straordinarie, fosse comunque a conoscenza, tramite i suoi ausiliari, del fatto che egli durante oltre 3 anni ne aveva effettuate ben 511.62, e non abbia avuto nulla da ridire, ratificandole con ciò per atti concludenti. La circostanza è stata in effetti confermata dalla teste D\_\_\_\_\_, la quale ha innanzitutto riferito di essersi occupata personalmente, in accordo con la direzione, del controllo e della verifica mensile delle ore supplementari di tutti i dipendenti della convenuta, con la precisazione che le stesse venivano automaticamente sottoposte per approvazione alla direzione qualora fossero risultate elevate o fuori dalla norma. Ebbene, con riferimento alle ore "timbrate" dall'istante, essa, pur avendo confermato che parte delle ore da lui effettuate erano a suo tempo state oggetto di contestazione da parte della direzione, ha però concluso che quelle poi registrate sulle schede per il dipendente, ovvero proprio le 511.62 risultanti dal doc. FF, corrispondevano a quelle accettate, ovvero quelle al netto di eventuali contestazioni. Che le ore straordinarie svolte dall'istante fossero state accettate dalla convenuta è altresì provato, nonostante quanto da lei sostenuto ancora in questa sede, dal tenore delle due lettere successivamente inviate all'istante, quella del 17 novembre 2003 (doc. F), in cui quest'ultima gli aveva comunicato di esentarlo dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta proprio per "l'elevato numero di ore supplementari da lei accumulate", e soprattutto quella del 29 dicembre 2003 (doc. I), con cui aveva ribadito che quel provvedimento era stato adottato "in considerazione dell'importanza del tempo di lavoro da recuperare riconosciuto": oltretutto in entrambi gli scritti, come pure nella successiva lettera 15 aprile 2004 (doc. U) e ancora in causa, la convenuta aveva dato atto che la controparte poteva vantare una pretesa, sia pure parziale, a titolo di "ricupero ore". Avendo la convenuta tollerato rispettivamente accettato per atti concludenti l'effettuazione delle ore straordinarie da parte dell'istante, essa è malvenuta a censurare in questa sede il fatto che in base al regolamento per il personale (doc. A1) le stesse avrebbero potuto essere ammesse solo se fossero state "ordinate" e "riconosciute" (Stahelin, op. cit., N. 13 ad art. 321c CO; Senti, Überstunden, in AJP 2003 p. 378; JAR 1994 p. 140).

## **E. 8**

È ampiamente a torto che la convenuta, richiamandosi al regolamento per il personale, secondo cui le ore supplementari dovevano venire compensate nell'arco di 12 mesi con del tempo libero corrispondente, considera in ogni caso decaduto il diritto di compensare quelle prestate dall'istante prima del 31 gennaio 2003. Secondo la dottrina, la conseguenza della mancata compensazione nel termine concordato dalle parti non è in effetti la perenzione del diritto del lavoratore a prevalersi delle ore straordinarie prestate, bensì la sua compensazione in denaro giusta l'art. 321c cpv. 3 CO ( Streiff/Von Känel , op. cit., N. 11 ad art. 321c CO; Rehbinder , Berner Kommentar, N. 9 ad art. 321c CO; Staehelin , op. cit., N. 20 ad art. 321c CO; Senti , op. cit., p. 387; Egli , OR-Handkommentar, N. 7 ad art. 321c CO; in tal senso pure II CCA 30 giugno 2006 inc. n. 12.2005.208) rispettivamente, se il contratto nel frattempo non è giunto a scadenza - ciò che nella fattispecie non è però il caso - , il prolungamento tacito del termine per la compensazione in natura ( Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 a ed., N. 8 ad art. 321c CO). Lo stesso regolamento del personale (doc. A1) prevede del resto, in caso di mancata compensazione con tempo libero, il pagamento con un supplemento del 25%.

## **E. 9**

Ammessi con ciò il diritto dell'istante a vedersi remunerate le ore straordinarie prestate, nella misura in cui non sono state compensate in natura nel periodo di validità del contratto di lavoro, si tratta ora di determinarne l'esatto ammontare. A questo stadio della lite è pacifico che dalle 511.62 ore straordinarie risultanti dalle schede per il dipendente (doc. FF) debbano essere dedotte le due giornate, pari a 16.8 ore, che la convenuta ha concesso all'istante a titolo di ricupero ore, il 29 e 30 gennaio 2004. È invece a ragione che l'istante contesta, siccome arbitrario, l'assunto con cui il Segretario assessore, di sua iniziativa, ha ritenuto che dal saldo che ne derivava, di 494.82 ore, dovrebbero pure essere dedotte le ore indicate dallo stesso istante quale " compensazione ore " nei formulari di notifica assenze prodotte dalla convenuta in edizione e che figuravano nei tabulati delle registrazioni quali ferie, ossia 8 giorni nel 2001, 26 giorni nel 2002 e 3 giorni nel 2003: se in effetti vero è che l'istante aveva indicato in quei formulari di voler recuperare quei giorni a titolo di compensazione delle ore straordinarie svolte, è però altrettanto vero che la convenuta non ha dato seguito alla sua richiesta ed ha anzi considerato le assenze del lavoratore durante quei giorni quali semplici vacanze, deducendole quindi dalle vacanze arretrate e non invece dalle ore straordinarie fino ad allora prestate, che rimanevano così invariate. Le ore straordinarie da retribuire sono in definitiva 494.82, ciò che, sulla base delle modalità di calcolo adottate dal giudice di prime cure, di per sé non contestate in questa sede, dà diritto all'istante ad una retribuzione di fr. 26'890.15 lordi. Tale somma essendo superiore a quella pretesa in causa dall'istante, ben si giustifica l'integrale accoglimento dell'istanza.

## **E. 10**

Ne discende l'accoglimento dell'appello principale e la reiezione di quello adesivo, al limite del temerario. Non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 25'406.20 lordi (pari a fr. 23'805.60 netti), seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamato l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia I. L'appello 10 gennaio 2006 di AP 1 è accolto . Di conseguenza la sentenza 30 dicembre 2005 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.